



**ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE,
SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO**

**Emergenza epidemiologica COVID-19
Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo
2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma
nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Sommario

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP	3
Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19	4
Premessa	7
Quanto al monte ore:	8
Quanto al finanziamento:	8
Quanto alle attività relative all’area delle competenze professionali:	9
Quanto alla conclusione dell’anno scolastico/formativo.....	10
Quanto all’accertamento e valutazione degli apprendimenti	10
Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP	11
Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale.....	11

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”,

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di Istruzione che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio”.

- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi.

- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all’accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008.

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET).

- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;

- legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;

- deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

- protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l’attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;

- deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/5/2016 “Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”;

- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

- accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;

- deliberazione n. 634 del 10 settembre 2019 “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2019/2020”;

- deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019).

Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato dell'emergenza nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
 - ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 - ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
 - decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
 - dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - nota prot. 162908 del 24 febbraio 2020: Prime indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DL 6 del 23 febbraio 2020
 - nota prot. n. 198420 del 5 marzo 2020: Corona virus COVID 19 - Indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DPCM del 4 marzo 2020
 - nota prot. n. 198447 del 5 marzo 2020: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 - nota prot. n. 206588 del 6 marzo 2020; Integrazioni Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 - nota prot. n. 215165 del 10 marzo 2020: Emergenza corona virus e Formazione a distanza
 - nota prot. n. 218145 del 11 marzo 2020: Formazione a distanza e tirocini formativi nei PFI
 - nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020; Formazione a distanza per i corsi di formazione
 - nota prot. n. 230004 del 18 marzo 2020: Utilizzo della formazione a distanza per i percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale.

- nota prot. n 246606 del 26 marzo 2020: Formazione a distanza e tirocini formativi nei PFI.

Premessa

Come noto a seguito dell'emergenza virale è stata disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione di tutte le attività didattiche e formative nonché delle attività di stage/tirocinio/apprendistato correlate ai singoli percorsi di formazione, e, al fine di garantire la necessaria continuità didattica, è stata autorizzata ogni utile modalità di formazione a distanza (FAD) **esclusivamente per le attività didattiche svolte in aula** mentre per ciò che riguarda lo svolgimento delle attività formative e laboratoriali (asse professionalizzante) è stata disposta la loro posticipazione al cessare dello stato di emergenza.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale, e tenuto conto dell'approssimarsi della conclusione dell'anno scolastico/formativo si rende necessario fornire specifiche indicazioni circa:

- le condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo (monte ore complessivo e obbligatorietà e modalità di svolgimento della parte pratica/tirocinio)
- i requisiti per l'accesso alle annualità successive e agli esami di qualifica/diploma e l'organizzazione degli stessi
- la rendicontabilità delle spese, sia con riferimento al monte ore ridotto, sia riguardo ai requisiti per l'ammissibilità della FAD.

Trattandosi di materia riguardante i LEP (livelli essenziali delle prestazioni) stabiliti dal decreto legislativo 226/2005, la questione ha assunto rilievo nazionale ed è stato convocato un incontro di Coordinamento tecnico per il giorno 28 aprile 2020, finalizzato ad inquadrare le problematiche e mettere in comune le scelte adottate dalle singole Regioni e P.A. con riferimento al sistema della IeFP, alla luce dell'attuale quadro di emergenza Covid-19.

Le maggiori preoccupazioni espresse e condivise riguardano il protrarsi dello stato emergenziale che non consente:

- di prevedere il rientro in classe degli allievi
- la possibilità di effettuare le attività laboratoriali, di tirocinio e di stage per la difficoltà delle imprese di rispettare i termini degli accordi presi prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque di garantire le necessarie misure di sicurezza sanitaria
- pensare ad una prova di esame in presenza e senza una prova prestazionale.

Le soluzioni di carattere normativo proposte (decreto-legge o accordo tra regioni), pur se ampiamente condivise e condivisibili dal punto di vista della regolarità amministrativa, non garantiscono la necessaria tempestività nel fornire le risposte necessarie per la gestione del sistema IeFP in questa fase emergenziale.

Nelle more dell'adozione dei predetti interventi di carattere generale occorre fornire adeguate risposte anche di natura straordinaria sia relativamente alle misure da adottare che per il periodo validità.

Quanto stabilito con il presente documento riveste carattere di straordinarietà rispetto a quanto previsto nella DGR n. 634 del 10 settembre 2019, Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - anno scolastico 2019/2020, ed ha validità limitata all'anno scolastico/formativo 2019/2020.

Quanto al monte ore:

Limitatamente al corrente anno, qualora non possa essere realizzato il monte ore di 1056, lo stesso sarà ridotto a 990 ore con una diminuzione di 66 ore.

Contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo (1056 o 990) tutte le ore effettivamente erogate sia precedentemente alla fase emergenziale - sia di didattica che di attività professionalizzanti – che le ore di formazione a distanza e le ore di project work tracciabili come sotto indicato.

Quanto al finanziamento:

Il finanziamento sarà erogato per l'intero nel caso in cui vengano effettuate le 1056 ore, certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di didattica erogate che al numero degli allievi che hanno partecipato alla FAD.

In proposito si terrà conto:

- delle ore del percorso erogate (sommatoria delle ore svolte in aula, in FAD, in project work, in laboratorio, in azienda),
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per tutta la durata del percorso (1056 ore), come risultanti dalla reportistica dei sistemi;
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza dei docenti, dei formatori e delle figure di sistema nonché del personale.

Con successivo atto verranno fornite indicazioni specifiche di chiarimento sulle modalità di rendicontazione delle ore in FAD e in project work.

Limitatamente al corrente anno, qualora il monte ore di 1056 non possa essere raggiunto lo stesso sarà ridotto a 990 ore e il costo allievo sarà ricalcolato in base alle 990 ore come da successiva tabella

Parametro Attuale	Costo Orario (Su 1056 ore)	Costo orario (Su 990 ore)	Incremento parametro	Nuovo Parametro (Costo orario 1056)	Taglio Forfettario 10%	Parametro finale	Incremento parametro finale
€ 4.600,00	€ 4,36	€ 4,65	€ 0,29	€ 4.907,00	€ 490,70	€ 4.416,00	-€ 184,00
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30

Il finanziamento, tenuto conto dello sforzo compiuto dagli enti nell'adeguarsi alla FAD, sarà erogato forfettariamente nella misura del 90% del parametro con una rendicontazione puntuale solo per le somme del FSE come da seguente tabella.

Ambito territoriale	finanziamento previsto parametro € 4600 e € 3800	finanziamento nuovo parametro € 4907 e € 4053	finanziamento parametro ridotto del 10% €4416 e €3647
---------------------	--	---	---

Città Metropolitana Roma Capitale regime convenzionale	€ 33.580.000,00	€ 35.821.100,00	€ 32.236.800,00
Città Metropolitana Roma Capitale gestione diretta	€ 1.326.200,00	€ 1.414.497,00	€ 1.273.047,30
Amministrazione Provinciale Frosinone	€ 2.257.200,00	€ 2.407.482,00	€ 2.166.733,80
Amministrazione Provinciale Latina	€ 2.971.600,00	€ 3.169.446,00	€ 2.852.501,40
Amministrazione Provinciale Rieti	€ 1.478.200,00	€ 1.576.617,00	€ 1.418.955,30
Amministrazione Provinciale Viterbo	€ 1.634.000,00	€ 1.742.790,00	€ 1.568.511,00
TOTALI	€ 43.247.200,00	€ 46.131.932,00	€ 41.516.548,80

Il finanziamento così calcolato potrà essere erogato nel caso venga realizzato almeno il 75% delle ore del percorso calcolato sulle 990 ore.

Al fine del raggiungimento dell'intero finanziamento gli Enti di formazione possono organizzare dei percorsi di recupero per l'intero triennio a beneficio dei ragazzi, al fine di non pregiudicare il patrimonio di competenze fin qui acquisito. Gli Enti dovranno a tal fine presentare un apposito progetto formativo alle Amministrazioni Provinciali. Il restante 10%, commisurato al numero di allievi coinvolti, verrà erogato nei confronti degli Enti che ne facciano richiesta.

Quanto alle attività relative all'area delle competenze professionali:

Per la conclusione delle attività aventi natura professionalizzante si autorizza la modalità project work con le seguenti condizioni:

- il project work può coprire al massimo l'80% delle ore di attività professionalizzanti mentre il restante 20% in presenza e/o presso le aziende che possono ospitare gli allievi o presso i laboratori con l'assistenza dei formatori. In ogni caso devono essere garantite tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale distanze previsti dalla vigente normativa. Qualora le condizioni generali non lo consentano l'ente può, adeguatamente motivandone la necessità, effettuare il 100% di attività professionalizzanti in project work;
- per i primi e secondi anni il project work può essere validato dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento;
- per i terzi anni il project work deve essere validato da un tutor aziendale e dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento. Nel caso in cui le condizioni generali non lo consentano, l'ente può, adeguatamente motivandone la necessità, far validare il project work dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento;
- per consentire un maggior controllo dell'efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una progettazione efficace in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Il totale delle ore di project work può coprire l'intera quota oraria riservata alla formazione in contesto lavorativo.
- devono essere conservati il progetto del project work, il prodotto o il manufatto in esito al lavoro ovvero fotografie o altri documenti concreti e valutabili, che devono essere un output tipico dei contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso, il timesheet di docente o tutor con la traccia degli interventi di feed back a distanza agli allievi, il timesheet dello studente da compilarsi giornalmente con le attività svolte. È sufficiente la tracciatura degli interventi mentre la loro registrazione è facoltativa.

In ogni caso, il project work deve prevedere:

- la preliminare elaborazione del progetto didattico/pratico con indicazione del prodotto finale coerente con la figura professionale in esito;
- un momento iniziale collettivo di introduzione al lavoro e uno finale di restituzione e condivisione del “prodotto” elaborato dagli allievi, entrambi in modalità sincrona;
- il supporto a distanza di una figura tutor/codocente, secondo calendarizzazione prestabilita, per tutta la durata dell’attività.

Gli Enti devono comunque organizzarsi, in vista del prossimo anno scolastico/formativo con propri laboratori, conformi alle misure igienico-sanitarie e alle regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa, al fine di assicurare gli apprendimenti delle competenze professionalizzanti previsti dal prossimo piano annuale.

Quanto alla conclusione dell’anno scolastico/formativo

Le attività didattiche e formative si concludono come da calendario scolastico l’8 giugno 2020. Al fine di completare il percorso formativo le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività anche oltre la data indicata.

Le prime e seconde annualità, ferma restando la necessità di svolgere le attività professionalizzanti in modalità di project work come sopra indicato, possono essere validate con i dati e le valutazioni in possesso delle Istituzioni formative con possibilità di effettuare moduli di recupero alla ripresa delle attività presumibilmente a settembre.

Per le terze annualità l’ammissione all’esame finale è garantita, anche in caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento richiesti.

Deve essere comunque garantito l’assolvimento della parte professionalizzante attraverso modalità project work per 80% delle ore e/o in presenza o presso le aziende che possono ospitare gli allievi o presso i laboratori con l’assistenza dei formatori per il restante 20%, fatto salvo l’obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa. Qualora le condizioni generali non lo consentano, l’ente può, adeguatamente motivandone la necessità, effettuare il 100% di attività professionalizzanti in project work.

Quanto all’accertamento e valutazione degli apprendimenti

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività formative nelle forme a distanza le Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative all’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo dei percorsi.

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che misure relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.

Gli accertamenti potranno essere realizzati attraverso il ricorso a strumenti e piattaforme on line che possiedono tali funzionalità. Tutti gli accertamenti devono essere tracciati e di tutte le evidenze deve essere tenuta la relativa documentazione.

Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza/project work) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un peso del 60% del totale.

Le prove di esame si svolgeranno in presenza entro il prossimo mese di luglio e oltre al colloquio deve sempre essere garantita una prova prestazionale, che può consistere anche nell'illustrazione del prodotto realizzato in project work. È comunque fatto salvo l'obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa. La prova di esame avrà un peso del 40% del totale.

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale (1056 o 990).

Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale

Quanto sopra evidenziato si applica anche ai percorsi del sistema duale, con queste particolarità:

- Si applicano parametri e criteri stabiliti dalla specifica circolare attuativa;
- per l'annualità 2019/2020, non vengono sostenuti gli esami di abilitazione, laddove non si siano potute garantire le attività di formazione pratica e di stage previsti dalle leggi di settore;
- Al termine dei percorsi e al superamento degli esami di IeFP, verrà effettuata una valutazione finalizzata al riconoscimento di un credito di frequenza con valore "a priori", che gli interessati potranno spendere per la partecipazione a percorsi formativi di durata ridotta, essenzialmente di natura pratica, che consentiranno l'accesso all'esame finale. In questo caso sarà adottata una specifica determinazione da parte della Regione.